

# COMUNE DI CONTIGLIANO

(PROVINCIA DI RIETI)

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39

Seduta in 1° convocazione  
del 28-09-2010

OGGETTO:

L'anno duemiladieci, il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE  
alle ore 16,40 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale

debitamente convocato con avvisi spediti nei modi di legge, in sessione  
~~ordinaria~~/straordinaria ed in 1° convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO  
DEL SERVIZIO

DI AFFIDAMENTO  
FAMILIARE  
DI MINORI

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1. TONI Angelo .....	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. MARTELLI Ernesto .....	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FRATTALI Claudio .....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. SERI Antonio .....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. MURATORI Arcangelo .....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. FABI Diego .....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. MARCHETTI Alessandro.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. RANUCCI Raffaella .....	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9. SALUSTRI Renato .....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. TOCCI Andrea .....	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. SACCO Federico .....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. FORMICHETTI Sauro .....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. MELCHIORRI Nella .....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. GIOCONDI Roberto .....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. SIMONETTI Prezioso Luigi .....	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16. RENZI Danilo .....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. MALFATTI Daniela .....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sono presenti gli Assessori esterni Sig.ra H.C. FICORILLI e Sig.ra \_\_\_\_\_

Partecipa alla seduta il Segretario **Massimi Dr. LINO**

Il Presidente **TONI Dr. Angelo** in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta **pubblica** sull'argomento in oggetto.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'assessore ai Servizi Sociali Sig.ra Francesca Garbini:

**PREMESSO** che il Comune di Contigliano fa parte del Distretto Socio – Sanitario RI/1 con il Comune di Rieti – Comune Capofila;

- che in data 04 Maggio 2010, nei locali del Settore Socio-Assistenziale sito in Viale Matteucci n.82, si è tenuta l'Assemblea dei Sindaci del Distretto Sanitario Rieti/1 con la quale i Sindaci, gli Assessori e/o delegati ed i componenti dell'Ufficio di Piano hanno trattato alcuni punti all'ordine del giorno tra cui il "Protocollo operativo per l'affidamento familiare di minori" e il relativo Regolamento Distrettuale;

## **DATO ATTO:**

- che il comune di Contigliano è coinvolto perché facente parte dell'Assemblea dei Sindaci e delega il Comune di Rieti quale Ente rappresentante dell'Assemblea dei Sindaci e Comune intestatario per l'erogazione di eventuali trasferimenti da parte della Regione Lazio;

**RITENUTO** di approvare l'allegato Regolamento del Servizio di affidamento familiare di minori;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, Comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTI** la D.G.R. Lazio 883/07;

**VISTI** la L.R. n.ro 560/93;

**Con votazione unanime e palese**

## **DELIBERA**

1. di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante, formale e sostanziale, del presente atto ed è da intendersi qui integralmente riportato;
2. di approvare, pertanto, l'allegato Regolamento del Servizio di affidamento familiare di minori;
3. di inviare copia della presente al Comune di Rieti per gli adempimenti conseguenti.=



## Regolamento del Servizio di affidamento familiare di minori

### Art. 1

L'affidamento familiare è un intervento di protezione e tutela nei confronti dei minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, da utilizzare sia a scopo preventivo in situazioni di disagio familiare e sociale, che a fini riparativi in situazioni di rischio o danno evolutivo che la famiglia di origine non riesce a fronteggiare.

L'affidamento si realizza inserendo il minore in un nucleo familiare diverso da quello originario per il tempo necessario perché cessi la condizione di disagio o rischio.

Obiettivo principale dell'intervento è garantire al minore opportunità di crescita e relazioni affettive, reinserendolo nel suo ambiente familiare d'origine appena questo risulti idoneo allo svolgimento della funzione genitoriale nonché adeguato agli specifici bisogni del minore.

### Art. 2

L'affidamento familiare è disposto su proposta:

- del servizio sociosanitario territoriale, con il consenso dei genitori e/o del tutore, con atto formale del Comune competente, e viene reso esecutivo dal Giudice Tutelare (affido consensuale);
- del Tribunale per i Minorenni, a prescindere dal consenso degli esercenti la potestà, e viene attuato dai Servizi competenti, previa indicazione progettuale degli operatori sociosanitari che terranno conto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria (affido giudiziale).

### Art. 3

L'affidamento può essere di tipo residenziale o diurno.

L'affido residenziale si attua inserendo stabilmente il minore presso la dimora degli affidatari, in piena condivisione della loro vita familiare e sociale, pur nella continuità di rapporti con la famiglia di origine.

L'affido diurno si attua inserendo il minore presso il nucleo affidatario solo per alcune ore della giornata, o durante i fine settimana, o festività, realizzando così nei suoi

nei suoi confronti un intervento di sostegno, programmato dal Servizio socio-sanitario territoriale in base alla particolare situazione o problematica.

#### Art. 4

L'affidamento può essere intrafamiliare o eterofamiliare.

Si prevede un affido intrafamiliare quando nell'ambito della famiglia di origine del minore vengano reperiti parenti entro il IV grado che abbiano rapporti significativi con il minore e mostrino risorse adeguate. Se non sono presenti risorse nell'ambito familiare si procederà al progetto di affido eterofamiliare.

#### Art.5

Gli affidatari possono essere, sulla base di quanto disposto dalla legge nazionale n°149/01

- famiglie con figli;
- coppie senza figli;
- persone singole;
- comunità familiari.


Gli affidatari possono essere organizzati in Associazioni che intrattengano rapporti di collaborazione con gli operatori sociosanitari

#### ART.6

Il Polo Affidato ha valenza provinciale, è costituito da un referente per ogni distretto sociale e dal rappresentante della ASL, ha le seguenti

**competenze a livello centrale :**

- collabora alla realizzazione del servizio con compiti di consulenza, supporto e coordinamento di cui al successivo art.7
- promuove la conoscenza dell'istituto dell'affido familiare, la tipologia degli interventi che con esso vengono realizzati e le modalità di funzionamento dei Servizi coinvolti;
- attua iniziative di sensibilizzazione e pubblicizzazione volte al reperimento di famiglie disponibili al servizio;
- incentiva l'utilizzo dell'affido, anche attraverso la prevenzione dell'istituzionalizzazione, il monitoraggio dei minori istituzionalizzati e di quelli in famiglie a rischio, con conseguente elaborazione di interventi volti alla deistituzionalizzazione;
- accoglie le persone o comunità familiari disponibili all'affido predisponendo percorsi di informazione e formazione su tale intervento;



- predisporre la valutazione dei potenziali affidatari e il sostegno durante e dopo l'affido, con interventi personali, familiari e di gruppo;
- predisporre, gestisce ed aggiorna una banca dati dei nuclei affidatari e degli affidi in corso;
- predisporre, per gli operatori, spazi per la formazione, la riflessione e la rielaborazione delle esperienze in atto e della metodologia di lavoro;
- collabora con ogni realtà di volontariato impegnato nel settore dell'accoglienza;
- mantiene collegamenti con gli altri operatori dell'affido presenti sul territorio regionale e nazionale al fine di una efficace integrazione sociosanitaria

**Nell'ambito del singolo intervento di affidamento familiare al Polo Affido compete:**

- esaminare con gli operatori del territorio le segnalazioni dei minori per i quali è formulato un progetto di affido per scegliere la famiglia o comunità familiare più adeguata al caso specifico;
- elaborare, congiuntamente agli operatori territoriali incaricati del caso, l'ipotesi di abbinamento minore/nucleo affidatario;
- condividere con tutti gli operatori coinvolti i momenti di verifica.

**Art.7**

**Nell'ambito del singolo intervento di affido, al Servizio territoriale, titolare del caso, compete:**

- la diagnosi psico-sociale della situazione familiare, anche reperendo elementi di conoscenza da parte di altri servizi;
- la formulazione di un progetto mirato secondo quanto indicato nell'art.6;
- la richiesta al Polo Affido di famiglia affidataria o comunità familiare idonea al caso specifico, prevedendo quelle caratteristiche opportune perché l'affido possa perseguire gli scopi previsti;
- la preparazione del minore e della sua famiglia;
- gli interventi di aiuto e sostegno alla famiglia del minore diretti ad attivare le risorse necessarie al recupero di adeguate funzioni genitoriali;
- gli interventi di aiuto e sostegno al minore prima, durante e dopo l'affido;
- l'invio di relazioni ed aggiornamenti all'Autorità Giudiziaria competente;
- la preparazione del rientro del minore in famiglia;
- L'inserimento scolastico del minore.



## Art8

L'Affidamento familiare si attua sulla base di uno specifico **progetto d'intervento** redatto dal Servizio Socio-sanitario territoriale che segue la famiglia del minore in collaborazione con il Polo Affidato. Deve contenere i seguenti elementi:

1. dati di conoscenza sulla storia e la personalità del minore;
2. dati di conoscenza sulla famiglia naturale:(natura del disagio, possibilità e disponibilità al recupero);
3. tipologia di affidato;
4. dati di conoscenza sulla famiglia affidataria, o comunità familiare, ritenuta idonea al caso specifico, e motivazione della scelta;
5. definizione degli obiettivi dell'intervento di affidato relativamente al minore ed alla sua famiglia;
6. interventi di recupero previsti per risolvere il disagio della famiglia del minore;
7. modalità di rapporto, se previste tra le due famiglie;
8. durata presunta dell'intervento;
9. assegnazione del ruolo di ciascun operatore ;
10. scadenze periodiche di verifica.

## Art.9

Nella individuazione degli affidatari si tiene conto delle seguenti caratteristiche:

- capacità di instaurare un valido rapporto affettivo ed educativo volto alla maturazione del minore;
- adeguata integrazione sociale;
- conoscenza e consapevolezza della differenza tra l'istituto dell'affido e quello dell'adozione;
- flessibilità al cambiamento e tolleranza alla frustrazione, con particolare riferimento ad esperienze di separazione;
- rispetto per l'individualità dell'affidato e per i suoi modelli di vita culturali, sociali, religiosi, solidarietà nei confronti di persone appartenenti a contesti sociali, culturali, etnici diversi;
- capacità di osservazione dell'evoluzione del minore, con particolare riferimento alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- disponibilità a collaborare con le istituzioni ed a relazionarsi con la famiglia del minore.





## Art.10

### **Gli affidatari si impegnano a:**

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido, in base alle modalità ed ai tempi del progetto;
- mantenere validi rapporti con la famiglia di origine del minore nel rispetto delle indicazioni dei servizi e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione di difficoltà del minore e della sua famiglia;
- collaborare con gli operatori in ogni fase del progetto;


### **La famiglia di origine si impegna a:**

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio e con gli affidatari, la concreta possibilità del rientro del minore in famiglia, attenendosi alle prescrizioni ricevute e seguendo un eventuale percorso di recupero delle capacità genitoriali.
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, previamente concordati con gli operatori del servizio, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, sulla base delle proprie condizioni economiche, alle spese relative al minore.

## Art.11

### **Il competente Servizio Sociale provvede a:**

- formalizzare l'intervento di affido con atto formale, che in caso di affidamento consensuale sarà corredato da Dichiarazione di assenso da parte degli esercenti la potestà e da Atto di Impegno da parte degli affidatari;
- stipulare singole polizze assicurative a garanzia dei danni che, durante il periodo dell'affidamento, possano derivare al minore o che questi possa causare a terze persone, compresa la famiglia affidataria;
- erogare agli affidatari, come corrispettivo del servizio reso alla collettività attraverso l'affidamento familiare, un contributo mensile.
- In caso di minori con handicap che godano di assegni di accompagnamento, predisporre che per l'intero periodo di affido tali erogazioni vengano attribuite integralmente agli affidatari, in quanto spettanti unicamente



a coloro che si occupano della crescita psicofisica del minore ed alla sua integrazione familiare e sociale.

**Il competente servizio Sanitario della ASL provvede a :**

- collaborare con il Servizio Sociale nella elaborazione del progetto di affido
- formulare una psicodiagnosi della famiglia di origine e del minore,
- programmare un intervento sugli stessi
- sostenere la famiglia affidataria

Art.12

Per favorire l'inserimento dei minori presso un nucleo affidatario, è auspicabile che gli Enti prevedano facilitazioni, in termini di precedenza e gratuità, per la fruizione dei servizi pubblici da parte del minore affidato: asili nido, scuole comunali e statali, refezione scolastica, trasporti, attività estive e del tempo libero, servizi di riabilitazione;

Art.13

L'affidamento si conclude quando il Servizio territoriale, constatato il perseguimento degli obiettivi previsti congiuntamente alla famiglia del minore ed a quella affidataria, ed osservate le eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, ne comunica la chiusura al Polo Affido.



**IL PRESIDENTE**

Toni Dr. Angelo



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Massimi Dr. Lino





---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30.09.2010

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Massimi Dr. Lino



---

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Massimi Dr. Lino

